

D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.



Art. 2

COMMA 5

Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.